



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL
DECRETO LEGISLATIVO 2 LUGLIO 2017, N. 117,
RECANTE CODICE DEL TERZO SETTORE, A NORMA
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA
LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106.

PROPOSTA DI MODIFICA

L’Arci (Associazione Ricreativa Culturare Italiana) è la più grande associazione di Promozione Sociale in Italia, con 991.497 soci distribuiti in una rete di quasi 4.401 basi associative e 105 comitati territoriali diffusi su tutto il territorio nazionale.

L’Arci nasce nel 1957 a Firenze come organizzazione per la difesa e lo sviluppo di case del popolo e circoli ricreativi, erede della tradizione mutualistica dei movimenti popolari e antifascisti che hanno contribuito a costruire e consolidare la democrazia italiana fondata sulla Costituzione.

Nei circoli Arci, ogni giorno, le persone si incontrano, condividono idee e passioni, si divertono e si impegnano per un mondo più giusto attraverso la promozione della cultura, della socialità, dei diritti, della solidarietà, della partecipazione e della democrazia.

L’Arci crede nella autorganizzazione come pratica della democrazia e si fonda sull’autofinanziamento delle proprie attività: possono aderire all’associazione tutte persone fisiche e giuridiche che si riconoscono nelle regole dello Statuto.

Si riportano qui di seguito le modifiche richieste allo schema di decreto recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 117/2017. Sono evidenziate in rosso le modifiche aggiuntive rispetto al decreto correttivo.

ART. 4

(Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, la parola “finanziario” è sostituita dalla seguente: “gestionale;
 - b) **al comma 2, le parole “finanziario per cassa” sono sostituite dalla parola “gestionale”; dopo le parole “rendiconto gestionale” sono aggiunte le parole “, redatto secondo il criterio di cassa o in base al principio della competenza economica di cui all’art. 2423 c.c.”**
 - c) al comma 6, dopo le parole “di cui all’articolo 6” sono aggiunte le seguenti: “a seconda dei casi”; le parole “nella relazione al bilancio” sono soppresse; dopo le parole “nella relazione di missione” sono aggiunte le seguenti: “, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio”.

Motivazione

Si tratta di una precisazione che più si confà alla natura di alcuni enti minori, che non possono essere limitati nella scelta del criterio di imputazione/contabilizzazione di oneri e proventi. Con la modifica richiesta potranno procedere sia con il criterio di cassa che con quello della competenza economica, avendo comunque cura di mantenere costante nel tempo il criterio

scelto. La disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica e non incide negativamente sugli interessi pubblici tutelati dalle norme sul Terzo Settore.

ART. 13

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 117 del 2017)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole “dell'attività di volontariato dei propri associati” sono aggiunte le seguenti: “o delle persone associate agli enti associati **o agli enti che fanno parte, per accordi, o regolamento, atto costitutivo o statuto, di un'unica organizzazione nazionale o locale, ivi inclusi gli enti che aderiscono alle Reti associative di cui al successivo articolo 41**”;
 - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo”.

Motivazione

Nelle più rilevanti realtà di promozione sociale del Paese (Archi e Acli) l'organizzazione di livello nazionale è di tipo reticolare, con associazioni che operano su diversi livelli territoriali e, in maniera diffusa, attraverso una rete locale di soggetti associativi, presso i quali prende avvio il modello di democrazia rappresentativa delegata che caratterizza la *governance* di tali realtà associative complesse.

È necessario prevedere che il lavoro volontario presso le diverse basi associative di promozione sociale, da parte degli iscritti alla medesima rete o organizzazione nazionale, sia valorizzato nella chiave richiesta dalla norma qui di interesse.

La rete associativa verrebbe valorizzata in modo importante se si potesse computare come volontari anche i soci della medesima associazione nazionale, non necessariamente iscritti presso la base associativa in cui prestano attività di volontariato.

ART. 23

(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-*bis*. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi. **Qualora l'ente eserciti attività di interesse generale rientranti in diverse categorie di cui all'articolo 5, le condizioni per la non commerciabilità delle attività di cui al comma 2 possono riferirsi alla totalità delle attività stesse.**”

- b) al comma 4, dopo le parole “del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento” sono aggiunte le parole “, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,”
- c) al comma 5, le parole da “, intendendo per queste ultime” a “natura commerciale” sono soppresse;
- d) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

“5-*bis*. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote **e i contributi associativi** dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, **ed i proventi e le entrate di cui ai successivi articoli 84 e 85**, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.”;

“5-*ter*. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.”;

- e) al comma 6, primo periodo, dopo le parole “dei propri associati” sono aggiunte le seguenti: “e dei”; al terzo periodo, dopo le parole “degli associati” sono aggiunte le seguenti: “e dei” e dopo la parola “familiari” la parola “o” è sostituita con la parola “e”.

Motivazione

Innanzitutto, è essenziale per gli enti di Terzo Settore caratterizzati da attività molteplici che sia assicurata la de-commercializzazione dell'attività nelle condizioni di equilibrio tra oneri e proventi complessivi, previste dal comma 2 e, solo in modo calmierato, attraverso la formulazione delle disposizioni correttive qui analizzate.

In altri termini, in presenza di un complessivo equilibrio funzionale e di gestione delle attività di interesse generale, l'eventuale avanzo di gestione di una attività non può portare alla commercializzazione della stessa. Un approccio diverso importerebbe la identificazione di materia tassabile di fatto insussistente in capo all'ente.

Inoltre, è essenziale che il legislatore espliciti la de-commercializzazione dei contributi in regime di convezione/accreditamento già prevista dall'art. 143, comma 2 del TUIR, e ciò sia per definire la portata della disposizione secondo le direttrici enunciate dal legislatore (v. Relazione illustrativa Senato della Repubblica), sia per ragioni di coerenza con il quadro dispositivo attuale e prospettico in materia di imposizione diretta degli enti non commerciali. La norma citata

oltretutto resterebbe in vigore per enti non commerciali che non ricadono nel perimetro del Terzo Settore.

Infine, si propone una modifica del comma 5bis, previsto dal decreto correttivo, in un'attica di coordinamento e di coerenza con il quadro dispositivo. Si esplicita che i contributi dal corpo sociale e, in generale, i proventi che il legislatore de-commercializza per le associazioni di promozione sociale e per le organizzazioni di volontariato con norme particolari/derogatorie (art. 84 e 85) rientrano nel novero delle entrate/proventi che concorrono alla qualifica di ente non commerciale.

ART. 29

(Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo n.117 del 2017)

1. All'articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate l seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera a), le parole “in apposito documento” sono sostituite dalle seguenti: “nel bilancio di esercizio di cui all'articolo 13”;
 - b) al comma 3, le parole “a 50.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “all'importo stabilito dall'articolo 13 comma 2” e le parole “economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive” son sostituite dalla parola “gestionale”;
 - c) al comma 6, la parola “quattro” è sostituita dalla parola “sei”.

Motivazione

Per alcune categorie di enti minori è auspicabile una valutazione prognostica della loro situazione in materia di proventi, con obbligo di adottare scritture cronologico-sistematiche (e quindi in una sostanza una contabilità ordinaria) come conseguenza *ex post* del superamento dei limiti di legge, in analogia con quanto previsto anche per le imprese. L'ulteriore previsione si pone in coordinamento con l'emendamento all'art. 13.

INTEGRAZIONI

Si riportano invece qui le integrazioni richieste allo schema di decreto recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. –

(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 117 del 2017)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

Presidenza Nazionale

Via dei Monti di Pietralata 16 – 00157 Roma. **Tel.** 06 41609507 – **Fax** 06 41609275 | e mail: presidenza@arci.it | www.arci.it

- a) al comma 1, dopo le parole “In ogni caso, il numero dei lavoratori” è aggiunta la parola “subordinati”; le parole “cinquanta per cento del” sono soppresse; la parola “cinque” è sostituita dalla parola “venti”.

Motivazione

Nell'impresa sociale il rapporto tra volontari e lavoratori è di 1:1. Nell'attuale formulazione dell'art. 36 del Codice del Terzo Settore, per gli enti diversi dalle imprese sociali il rapporto è 1:2, il che penalizza molto queste tipologie associative nei confronti delle imprese sociali.

Con l'emendamento proposto viene salvaguardato il principio della prevalenza del lavoro volontario ma senza penalizzare il contributo complessivo che l'organizzazione può dare al perseguimento di finalità socialmente rilevanti e di utilità sociale, anche attraverso il lavoro remunerato.

Viene inoltre precisato che i termini di raffronto rilevanti ai fini del presente dispositivo riguardano il lavoro subordinato, ossia la tipologia di lavoro remunerato che, per sua natura, concorre in maniera stabile e strutturata all'organizzazione dell'ente.

ART. –

(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 117 del 2017)

1. All'articolo 85 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4 viene aggiunto il seguente periodo: “Le attività di cui al presente comma, svolte, alle condizioni ivi previste, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono ricomprese tra le attività di interesse generale di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera i) del presente decreto.”

Motivazione

Si tratta di una disposizione di coordinamento e di completamento in ottica di coerenza del quadro dispositivo, nel senso che esplicita che le attività cui il legislatore ha riconosciuto rilevanza e utilità sociale, siano pacificamente ricondotte tra quelle di interesse generale.

Oltretutto, il legislatore già in precedenza ha assimilato questa attività a quelle istituzionali, ma il Codice, nel mantenere comunque questa impostazione, non le esplicita tra le attività di interesse generale ex art. 5.

ART. –

(Modifiche all'articolo 88 del decreto legislativo 117 del 2017)

1. All'articolo 88 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole “all'articolo 85, commi 2 e 4” sono sostituite dalle parole “all'articolo 85 comma 2”.

Motivazione

Mentre è comprensibile che le attività rivolte a soggetti terzi (v. cessioni di pubblicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 85) siano assoggettate al regime *de minimis*, non lo è il fatto che vi siano ricomprese attività svolte verso il corpo sociale, come quelle ex comma 4 dello stesso articolo 85, le quali vengono svolte comunque al di fuori di un contesto di mercato e per finalità di mero autofinanziamento e di promozione sociale, con i vincoli di cui alla stessa disposizione, che ne assicurano condizioni di marginalità e di non commercialità